

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Lunedì, 1 marzo 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia pag. 2

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato della salute

DECRETO 16 febbraio 2010.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati al 1° marzo 2009 pag. 10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato delle attività produttive:

Avviso pubblico di selezione con procedura a sportello per la presentazione di richieste di ammissione a contributo per le imprese artigiane P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 5.1.3.1 - Aiuti alle imprese artigiane . pag. 15

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" del FEP (Fondo europeo per la pesca). pag. 15

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del FEP (Fondo europeo per la pesca). pag. 15

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" del FEP (Fondo europeo per la pesca). pag. 15

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del FEP (Fondo europeo per la pesca) pag. 15

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione del contributo annuale per l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori nel settore della pesca nelle isole minori pag. 15

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione di contributi alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti siciliani per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio pag. 15

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l'agriturismo, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (*Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla miscita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche

caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Esercizio delle attività agrituristiche

Art. 4.

Criteri e limiti dell'attività agrituristiche

1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. *(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*, tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

3. L'attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agrituristiche, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:

a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;

c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;

d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristiche.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristiche. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (*Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*). Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisorie. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. All'esercizio dell'attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione (*Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adegua-

mento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, il comune notifica all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l'autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell'attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

5. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l'avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell'attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all'acquisizione del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7 e all'aggiornamento della comunicazione d'inizio attività o dell'autorizzazione agrituristica da parte del comune.

6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

7. L'esercizio dell'attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d'uso agricolo degli edifici interessati.

Art. 7.

Certificato di abilitazione

1. L'imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s'intende accolta a meno di espresso diniego dell'ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.

2. L'esercizio delle attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell'azienda agricola, rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Allo svolgimento dell'attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

(*Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 9.

Periodi di apertura e tariffe

1. L'operatore agrituristico comunica al comune e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno seguente.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l'attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Riserva di denominazione, classificazione

1. L'uso della denominazione 'agriturismo', 'agrituristico' e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 11.

Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l'elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche. Con le medesime modalità è predisposto l'elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 12.

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

TITOLO III

Norme applicative e programmazione

Art. 13.

Disposizioni applicative e competenze

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.

3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l'attività agrituristica.

4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l'Assessorato regionale delle risorse agri-

cole e alimentari possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell'agriturismo.

Art. 14.

Programma agrituristico. Sviluppo del settore

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nelle more dell'approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 15.

Vincoli di destinazione

1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 16.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall'articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d'igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;

b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all'articolo 15;

c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è

trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell'attività di controllo.

4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 17.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d'inizio attività di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l'avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristica senza averne titolo.

3. L'operatore agrituristico in possesso dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall'articolo 4, nonché di quelli contenuti nell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 4;

b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione.

5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

Art. 18.

Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell'attività

1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a trenta giorni.

2. L'esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 6 ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall'articolo 15.

4. Il certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato;

b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;

c) mancato avvio dell'attività agrituristica entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione.

5. L'accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

TITOLO V

Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura e di turismo rurale

Art. 19.

Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole 'produzioni agricole primarie' aggiungere le seguenti: 'nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.'.

Art. 20.

Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie

1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agrumicoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro.

3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l'anno 2010.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell'entrata, capitolo 5447.

Art. 21.

*Norme in materia di turismo rurale.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

'a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.'

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22.

Norme transitorie

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all'adeguamento dell'attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.

2. Agli operatori agrituristiche già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricompegni, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all'aria aperta, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. E' consentita la trasformazione dell'attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l'interessato compri il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

4. Nei casi in cui gli operatori agrituristiche e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32.

2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

Art. 24.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari

BUFARDECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 reca "Disciplina dell'agriturismo", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 16 marzo 2006, n. 63.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 2135 del codice civile così dispone:

«*Imprenditore agricolo*. - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Nota all'art. 2, commi 2 e 5:

L'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Definizione di attività agrituristiche*. - 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo».

Nota all'art. 2, comma 3, lett. c):

La legge 27 luglio 1999, n. 268 reca: "Disciplina delle strade del vino", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 agosto 1999, n. 185.

L'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo", così dispone:

«Equiparazione alle attività agrituristiche. - 1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescolta dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.».

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:

«Agroturismo. - Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi».

Nota all'art. 3, comma 3:

L'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«Locali per attività agrituristiche. - 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali».

Nota all'art. 5, commi 3 e 8:

La legge 30 aprile 1962, n. 283 reca: "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 giugno 1962, n. 139.

Nota all'art. 5, commi 3, 5 e 8:

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 reca: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

Nota all'art. 5, comma 9:

L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso nautatorio del 16 gennaio 2003 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 marzo 2003, n. 51.

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«Disciplina amministrativa. - 1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».

Nota all'art. 6, comma 2:

L'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Semplificazione procedure. - 1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso».

Nota all'art. 7, comma 1:

La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 reca: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 maggio 1991, n. 22.

Nota all'art. 7, comma 3:

L'articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Abilitazione e disciplina fiscale.* – 1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Trasformazione e vendita dei prodotti.* – 1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Nota all'art. 13, comma 4:

Per la legge 20 febbraio 2006, n. 96 vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 14, comma 2:

L'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante: "Norme sull'agriturismo", così dispone:

«*Programmazione regionale agrituristico.* – 1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.

2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.

3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.

4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agrituristica e alle loro caratteristiche».

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modificazioni apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.* – 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo

di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro».

Note all'art. 20, comma 1:

– L'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:

«*Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.* – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono, altresì, i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3. [soppresso].

4. [soppresso].

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso».

– Per l'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi nota all'art. 19, comma 1.

Note all'art. 20, comma 3:

– L'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante: "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", così dispone:

«Le operazioni previste ai precedenti artt. 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore; non possono avere durata inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni, e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4%.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'art. 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio».

L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 recante: "Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione", così dispone:

«Fermo restando le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96».

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", per effetto delle modificazioni apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«*Turismo rurale.* – 1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tali attività, esercitate in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole;

b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.

7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46».

Nota all'art. 22, comma 2:

La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 reca: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 20 marzo 1982, n. 12.

Nota all'art. 23, comma 1, lett a) e comma 2:

L'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante: "Norme sull'agriturismo", così dispone:

«*Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.* – 1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.

2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 337

«Disciplina dell'agriturismo in Sicilia».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (La Via).

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 14 gennaio 2009.

Assegnato per il parere alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 14 gennaio 2009.

Parere reso dalla IV Commissione nella seduta n. 42 del 4 marzo 2009.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 89 del 28 luglio 2009 e n. 103 del 21 ottobre 2009.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 103 del 21 ottobre 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 32 del 27 ottobre 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 104 del 4 novembre 2009.

Rinviato in Commissione nella seduta d'Aula n. 136 del 27 gennaio 2010.

Esaminato in Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 118 del 2 febbraio 2010.

Relatore: Giuseppe Apprendi.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 134 del 20 gennaio; n. 135 del 26 gennaio, n. 136 del 27 gennaio, n. 138 del 9 febbraio, n. 140 del 10 febbraio e n. 141 del 11 febbraio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 141 dell'11 febbraio 2010.

(2010.7.497)111

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2010.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati al 1° marzo 2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina Generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65, comma 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di

continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (G.U.R.S. n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si estendono al personale medico titolare di guardia medica, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto il decreto n. 0647 del 10 aprile 2009 (G.U.R.S. n. 19 del 30 aprile 2009), come rettificato con decreto n. 0932 del 19 maggio 2009 (G.U.R.S. n. 27 del 12 giugno 2009), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2009, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;

Visto il Piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio 2007 dai Ministri dell'economia e della salute e dal Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale;

Vista la nota prot. n. 1918 dell'11 dicembre 2009, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data del 1° marzo 2009, invitando le aziende sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione al netto del numero dei presidi ancora da dismettere secondo le previsioni del Piano di rientro;

Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui ai D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;

Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;

Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005 ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle aziende UU.SS.LL. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data del 1° marzo 2009;

Decreta:

Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati al 1° marzo 2009 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono, suddivisi per Azienda sanitaria provinciale:

A.S.P. n. 2 di Caltanissetta:

- Presidio di Acquaviva Platani 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Vallelunga - Pratameno 1 posto
24 h settimanali;

A.S.P. n. 3 di Catania:

- Presidio di Belpasso 1 posto
24 h settimanali;

- Presidio di Paternò 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Maniace 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Motta S.Anastasia 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Pedara 1 posto
24 h settimanali;

A.S.P. n. 4 di Enna:

- Presidio di Villadoro 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Centuripe 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Pietraperzia 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Calascibetta 1 posto
24 h settimanali;

A.S.P. n. 7 di Ragusa:

- Presidio di Comiso 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Giarratana 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Ispica 1 posto
24 h settimanali;
- Presidio di Marina di Ragusa 1 posto
24 h settimanali;
- Chiaramonte Gulfi/ Giarratana 1 posto
12 h + 12 h settimanali.

Art. 2

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimento), o "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R. - p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti aziendali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale in una azienda sanitaria provinciale della Regione siciliana, diversa da quella per la quale si concorre, o nelle aziende di altre Regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2009, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente

bando, nonché al momento dell'accettazione e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale.

Art. 4

I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (all. "A1").

La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;

b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2009, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per il 2009, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16 comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "C".

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett b) dell'art. 3 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale valida per l'anno 2009;

(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);

b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2006 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2006 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare

re alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (all. "B1").

Art. 9

Le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 3 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.

Art. 10

I medici di cui all'art. 3, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 11

Fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 12

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art. 13

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di continuità assistenziale valida per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2010.

DI STEFANO

Allegato "A"

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)**

*All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° - Personale convenzionato SSR
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo*

Il sottoscritto dott.
nato a il
residente a C.A.P.
via tel. cell.

titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso l'Azienda sanitaria n. di della Regione, laureato il con voto

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a), dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella G.U.R.S n. del individuati al 1° marzo 2009, presso le sotto indicate AA.SS.PP.:

ASP n. di; ASP n. di
ASP n. di; ASP n. di

ACCLUDE

- documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (all. "A1");
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "C");
 copia fotostatica di un documento di identità.

Data Firma

Allegato "A1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiaro

- a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso l'Azienda sanitaria n. di dal;
b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi, e precisamente:

dal al presso Azienda di Regione

dal al presso Azienda di Regione

dal al presso Azienda di Regione

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data Firma (2)

(1) ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato "B"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (PER GRADUATORIA)

All'Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° - Personale convenzionato SSR
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 - Palermo

Il sottoscritto dott. nato a il residente a CAP via tel. cell. inserito nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l'anno 2009 con punti laureato il con voto

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. b), dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati nella G.U.R.S n. del individuati al 1° marzo 2009, presso le sotto indicate AA.SS.PP.

ASP n. di; ASP n. di
ASP n. di; ASP n. di

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16, commi 7 e 9, A.C.N. 23/03/05 di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03;
 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

- Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all. "B1");
 Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l'attestato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per il 2009 (31/01/08);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "C");
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data Firma

Allegato "B1"

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. nato a il inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l'anno 2009 con punti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

- a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal
b) di essere residente nell'ambito dell'AS.P. n. dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data Firma

(1) ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

All. "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

- 1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione Azienda n. di Presidio ore settimanali n.;
- 2) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l'Azienda n. di ambito territoriale di n. scelte;
- 3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'Azienda n. di ambito territoriale di n. scelte;
- 4) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella Regione Azienda ore sett.;
- 5) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
soggetto ore settimanali
via comune
tipo di rapporto di lavoro dal
- 6) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda branca ore sett.
Azienda branca ore sett.;
- 7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, D.L.vo n. 502/92:
Provincia Azienda branca dal
- 8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso
Soggetto che lo svolge inizio dal
- 9) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 -quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni:
organismo ore sett. comune
tipo di attività tipo di lavoro dal

10) operare - non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della L. n. 833/78:
organismo ore sett. comune

tipo di attività tipo di rapporto lavoro dal;
11) svolgere - non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:

Azienda ore sett. dal;
12) svolgere - non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:

azienda comune dal;
13) avere - non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

dal;
14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:

dal;
15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività dal;
17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
azienda tipo di attività
ore sett. dal

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata

soggetto pubblico
via comune
tipo di rapporto di lavoro
tipo di attività dal

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
dal;
20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):

soggetto erogante il trattamento pensionistico
dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data Firma (2)

(1) ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2010.8.572)102

COPIA TRASPARENTE
NON VALIDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Avviso pubblico di selezione con procedura a sportello per la presentazione di richieste di ammissione a contributo per le imprese artigiane P.O.R. FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 5.1.3.1 - Aiuti alle imprese artigiane.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 210 del 17 febbraio 2010, nella versione integrale del bando di cui in epigrafe pubblicato nei siti www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato, e www.euroinfoscilia.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61, parte I, S.O. del 21 dicembre 2009, sono state apportate le seguenti modifiche:

- al 3 comma della premessa, la frase "...e per la durata di giorni 30," viene costituita con "...e per la durata di giorni 90, dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato al 19 aprile 2010)";
- al 4 comma della premessa, la frase "Ogni impresa può esprimere una sola richiesta." è sostituita con "Le imprese partecipanti al presente avviso pubblico possono essere destinatarie di un solo provvedimento di concessione di contributo, a valere sulla linea 5.1.3.1";
- l'intero ultimo comma della Modalità di verifica per l'ammissibilità e formazione della graduatoria, viene così sostituito: "La comunicazione di avvenuto inserimento/esclusione dalla graduatoria sarà effettuata entro giorni 90 dalla data di presentazione dell'istanza. La lista dei beneficiari sarà pubblicata sul sito web dedicato www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato";
- la documentazione da fornire descritta nella Modalità di erogazione viene variata nella voce:
 - DURC, in originale e in corso di validità, riportante la dicitura agevolazione, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.

La versione integrale del decreto di modifica e proroga dei termini è pubblicata nel sito www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato.

(2010.8.591)131

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" del FEP (Fondo europeo per la pesca).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 38 del 24 febbraio 2010 è stata disposta la proroga di giorni 15 della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando della misura 1.3 del FEP 2007/2013, approvato con decreto n. 548/09.

(2010.8.594)100

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del FEP (Fondo europeo per la pesca).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 39 del 24 febbraio 2010 è stata dispo-

sta la proroga di giorni 15 della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando della misura 2.1 del FEP 2007/2013, approvato con decreto n. 549/09.

(2010.8.594)100

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" del FEP (Fondo europeo per la pesca).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 40 del 24 febbraio 2010 è stata disposta la proroga di giorni 15 della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando della misura 2.3 del FEP 2007/2013, approvato con decreto n. 550/09.

(2010.8.594)100

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del FEP (Fondo europeo per la pesca).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 41 del 24 febbraio 2010 è stata disposta la proroga di giorni 15 della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze relative al bando della misura 3.3 del FEP 2007/2013, approvato con decreto n. 551/09.

(2010.8.594)100

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione del contributo annuale per l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori nel settore della pesca nelle isole minori

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 42 del 25 febbraio 2010, la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione del contributo annuale per l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori nel settore della pesca nelle isole minori, prevista per il 28 febbraio 2010, di cui al decreto n. 553/Pesca del 14 dicembre 2009, è prorogata di giorni 60.

(2010.8.595)100

Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione di contributi alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti siciliani per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 43 del 25 febbraio 2010, la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione di contributi alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti siciliani per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio nel biennio 2007/2008, prevista per il 28 febbraio 2010, di cui al decreto n. 552/Pesca del 14 dicembre 2009, è prorogata di giorni 60.

(2010.8.595)100

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolomondo Anna - Quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calyssa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Scilipoti Candida Concetta - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio-Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Garfili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calla s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coço Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Lenzo, 40.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

